

Previsione di spesa su risorse provenienti da fonti interne e da fonti esterne

Art. 1 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006)

➤ **Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture**

Il comma 11 stabilisce che: “Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.”

Da ciò ne deriva che anche nel corso del 2010 non è possibile effettuare (impegnare) spese per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta (impegnata) nell'anno 2004.

Art. 2 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008)

➤ **Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili**

Il comma 623 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626.”

In particolare, il comma 618 stabilisce che: “Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...) omissis.”

Da ciò ne deriva che per il 2010:

- le spese di manutenzione ordinaria su immobili di proprietà → non possono essere effettuate (impegnate) spese superiori al limite dell'1% del valore dell'immobile utilizzato;
- le spese di manutenzione ordinaria su immobili in locazione → non possono essere effettuate (impegnate) spese superiori al limite dell'1% del valore dell'immobile utilizzato.

Art. 61 Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133

➤ **Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**

Il comma 5 stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.”

Da ciò ne deriva che anche nel corso del 2010 non è possibile effettuare (impegnare) spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta (impegnata) nell'anno 2007.

Si fa notare che per il 2010 sono state **escluse** dall'applicazione di tale limite le spese per convegni.